



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il **16/06/2014** N. *1242* e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al **01/07/2014**
Lì **16/06/2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 96 del 11 giugno 2014

OGGETTO: Sig. Volpe Paolo c/Comune di Castellaneta. Transazione.

Addì 11 giugno 2014 alle ore 12,30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con l'assistenza del Segretario Generale dott. Rosario CUZZOLINI

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

<i>Avv. Giovanni GUGLIOTTI</i>	<i>Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>Dr. Giuseppe Nicola ANGELILLO</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Dr. Gianrocco DE MARINIS</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Dott. Anna Rita D'ETTORRE</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Sig. Alessandro RUBINO</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>

PRESENTI N. 06 ASSENTI N. ==.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Comune di Castellaneta, con delibera di Giunta del 14.02.2000 n. 76 e con convenzione del 14.06.2000, nonché delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 06/07/2006, integrata con delibera di G.M. n. 08 del 09/07/2007, ha affidato in concessione sino al 14.06.2012 al sig. Volpe Paolo Davide il tratto di arenile ricadente in Castellaneta Marina, distinto al catasto al Fg. 125 p.lla 2452, di mq 300 circa, al fine di consentire l'installazione di una struttura prefabbricata di modeste dimensioni per l'espletamento dell'attività di rimessaggio canoe e windsurf;
- in data 13.01.2010 il sig. Volpe Paolo ha richiesto al Comune di Castellaneta ulteriore concessione di area di suolo pubblico di mq 400 circa, adiacente a quella già occupata di mq. 300, per poter svolgere al meglio la propria attività ricreativo/sportiva;
- il Dirigente della IV Area del Comune di Castellaneta, in esecuzione di quanto disposto con delibera di G.M. n. 29 del 18.02.2010, con provvedimento del 07.06.2010 prot. 14429, ha autorizzato il sig. Volpe ad occupare l'area di suolo pubblico di mq 400, ricadente all'interno della più ampia particella 2452 del foglio di mappa catastale 125, per la durata di anni 6 (fino al 30.06.2012) e prorogabile per ulteriori 6 anni;
- in data 14.05.2012 il sig. Volpe ha chiesto la proroga delle autorizzazioni del suolo pubblico, prossime a scadenza, per ulteriori 6 anni;
- questo Ente, con delibera dell'08.11.2012 n. 48, ha accolto suddetta istanza ed ha assegnato una direttiva funzionale al Dirigente della III area per rinnovare la concessione delle suddette particelle fino al mese di giugno 2016;
- successivamente, in data 07.03.2013, il sig. Volpe ha presentato istanza per l'ottenimento della proroga delle concessioni di occupazione suolo pubblico, in base a quanto previsto dall'atto di indirizzo dell'organo politico e che, il responsabile della V^a area del Comune di Castellaneta, al fine di poter istruire la pratica, con nota n. 7763 del 05.04.2013 ha chiesto di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi;

EVIDENZIATO che:

- la Polizia Locale di Castellaneta, con verbale di sopralluogo n. 588/13/PM del 12.04.2013 ha rilevato la presenza di strutture in legno per complessivi mq 591 circa, non autorizzate presenti sull'area demaniale (fg 125 p.lla 2452);
- in data 16.04.2013 il sig. Volpe ha comunicato a mezzo lettera, prot. 8686, di aver rimosso le strutture in legno non autorizzate;
- in data 18.12.2013 gli agenti di P.M., su richiesta del Responsabile V Area del Comune di Castellaneta (nota n. 14355 del 20.06.2013) hanno provveduto ad effettuare ulteriore sopralluogo durante il quale hanno riscontrato l'esistenza di parte delle strutture in legno all'interno del "Lido La Playa";
- il sig. Volpe, ritenuto illegittimo il silenzio serbato dal Dirigente della III Area del Comune di Castellaneta in merito all'istanza di rinnovo delle concessioni depositata in data 07.03.2013, ha proposto, in data 02.04.2014, ricorso amministrativo innanzi al TAR per la Puglia sez. di Lecce (Reg. n. 960/2014) avverso tale preteso silenzio;
- il ricorso presentato allo stato è in attesa della fissazione dell'udienza e che nelle more il Responsabile della V Area del Comune di Castellaneta ha effettuato un sopralluogo presso l'area occupata del sig. Volpe Paolo riscontrando l'esistenza di alcune strutture precarie in legno non conformi alle prescrizioni NTA vigenti;

DATO ATTO che:

- il sig. Volpe ha manifestato, con istanza del 13.05.2014, la propria volontà di addivenire ad una transazione al fine di definire il procedimento amministrativo di rinnovo della concessione nonché il procedimento amministrativo preordinato alla rimozione delle opere non conformi allo strumento urbanistico dichiarandosi disposto, nel contempo, a rinunciare ad ogni tipo di attività giudiziale intrapresa nei confronti del Comune di Castellaneta a fronte del rinnovo della concessione demaniale;
- in data 14.05.2014 si teneva una riunione presso gli uffici del Comune di Castellaneta, a cui hanno presenziato il Responsabile V^a Area, il sig. Volpe Paolo Davide, gli avv.ti Fabrizio Cecinato e Michele Lucarelli, il geom. Dario De Giorgi (consulenti di fiducia del sig. Volpe), nella quale lo stesso si impegnavano a far pervenire proposta di transazione;
- in data 19.05.2014 il sig. Volpe ha depositato schema di atto transattivo e che in pari data il Responsabile della V Area ha provveduto a inoltrare lo stesso agli uffici competenti al fine di acquisire i pareri necessari;

in data 21.05.2014 il Collegio dei Revisori Contabili (prot. 12740) hanno depositato il proprio parere sulla "Controversia Volpe Paolo c/Comune di Castellaneta" e che nello stesso il Collegio consigliava l'Ente di consultare un legale per l'acquisizione di ulteriore parere;
in data 27.02.2014 l'avv. Antonella Martellotta, giusto richiesta del Dirigente V Area del Comune di Castellaneta prot. 13238, ha espresso il proprio parere in ordine all'opportunità di sottoscrivere atto transattivo tra il Comune di Castellaneta ed il Sig. Volpe Paolo e che tale parere risulta essere favorevole in quanto *"sussistono certamente ragioni di opportunità per l'Ente di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia mediante la sottoscrizione dell'atto transattivo che consentirebbe di dirimere sia la lite insorta tra le parti innanzi al TAR Lecce che di prevenire ogni altra azione volta a censurare il procedimento diretto alla rimozione degli abusi edilizi ed al ripristino dello stato dei luoghi"*.

CONSIDERATO dai pareri acquisiti ed in base a quanto innanzi espresso che risulta esserci senza dubbio un vantaggio per il Comune di Castellaneta nel procedere alla definizione della controversia in via bonaria e che pertanto sussistono importanti ragioni di opportunità per l'Ente ad aderire all'atto di transazione.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla Giurisprudenza (v. in particolare Cass. Civ. 3° Sezione 2 Febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che *"le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi ed i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'articolo 191 ... e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi"*

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. N. 267/00:

- In ordine alla regolarità tecnica:

parere favorevole espresso dalResponsabile della V Area Tecnica
Arch. Pantaleo De Finis

- In ordine alla regolarità contabile:

parere favorevole espresso dalResponsabile del Servizio finanziario
D.ssa Francesca Capriulo
NON RILEVA

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendano integralmente trascritte,

1. di autorizzare la transazione tra il Comune di Castellaneta ed il sig. Volpe Paolo, a totale definizione della controversia descritta in premessa ed alle condizioni ivi trascritte, che qui devono intendersi per integralmente richiamate;
2. di prendere atto che, in merito alla procedura transattiva di cui innanzi, è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori Contabili con nota in data 21/05/2014, prot. N°12740;
3. di conferire incarico al Responsabile della 5^ Area Tecnica, Arch. Pantaleo De Finis, nell'esercizio dei poteri gestionali di cui all'art. 107 del T.U.E.L., di procedere al perfezionamento della transazione suddetta mediante stipula di apposito atto transattivo in esecuzione del presente atto;
4. di demandare al Funzionario Responsabile della 5^ Area Tecnica, l'adozione di tutti gli atti derivanti dal presente deliberato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni GUGLIOTTI



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario CUZZOLINI

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 16/06/2014 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 267/00.
addì 16/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario CUZZOLINI

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 16/06/2014
(Art. 125 D.Lgs. 267/00)

- è esecutiva il 16/06/2014 perché:

•

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

- è composta da n. _____ allegati.

addì 16/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario CUZZOLINI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, li 16/06/2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario CUZZOLINI